

# **REGOLAMENTO DELLE ZONE DI MILANO, MONZA E BRIANZA**

*(Approvato dal Consiglio Provinciale il 9 dicembre 2019)*

## **ART. 1**

Gli organi Zonali operano secondo gli indirizzi politici e programmatici definiti dal Consiglio Provinciale e le indicazioni della Presidenza Provinciale.

## **ART. 2**

L'Assemblea zonale è composta:

- a) con diritto di parola e di voto dai Presidenti delle Strutture di base delle ACLI che operano sul territorio di competenza della Zona o da un loro delegato;
- b) con solo diritto di parola, dai componenti le Presidenze delle Strutture di base delle Acli e dai Presidenti o dai responsabili delle Associazioni specifiche, dei soggetti sociali e professionali, dei servizi e delle imprese sociali da esse promosse, che operano sul territorio di competenza della Zona.

## **ART. 3**

L'Assemblea di Zona è convocata:

- a) nella sua prima riunione dalla Presidenza Provinciale che ne cura la preparazione e lo svolgimento, avendo cura di stabilire il nome che la zona desidera darsi;
- b) dopo la costituzione degli organi zonali dalla presidenza di zona almeno una volta l'anno e ogni qual volta lo ritiene opportuno, quando lo richiede la Presidenza provinciale o quando lo richieda almeno 1/3 delle strutture di base;
- c) nel periodo che intercorre tra la convocazione e la celebrazione del Congresso provinciale per il rinnovo delle cariche sociali.

La convocazione deve:

- a) specificare l'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione;
- b) essere inviata con almeno 10 giorni di anticipo a tutte le Strutture di base delle Acli.

## **ART. 4**

L'Assemblea è valida se è presente almeno la metà più una delle strutture di base.

L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente;

- b) approva o respinge la sua proposta di composizione della Presidenza formata da un minimo di tre ad massimo di sette componenti, tra i quali il Vicepresidente, con funzioni vicarie, e il Segretario;
- c) determina le linee del programma zonale in conformità agli indirizzi politici e programmatici definiti dal Consiglio Provinciale.

Il presidente regolarmente eletto è componente di diritto del consiglio provinciale.

## **ART.5**

La Presidenza di Zona è composta :

- a) con diritto di parola e di voto dal Presidente e dai componenti eletti dall'Assemblea di Zona;
- b) con solo diritto di parola, nelle realtà in cui sono stati nominati, dai responsabili zonali: dei Giovani delle Acli, dell'U.S. ACLI, del Coordinamento Donne, della Fap, dell'IPSA, dell'associazione aclisti cooperatori, dei Servizi e delle Imprese sociali che operano nella Zona.

## **ART. 6**

La Presidenza Zonale :

- a) opera in attuazione degli indirizzi politici e progettuali definiti dall'Assemblea di Zona e delle indicazioni della Presidenza Provinciale;
- b) favorisce lo sviluppo dei rapporti delle Acli, dei Servizi e delle Imprese Sociali con le strutture territoriali corrispondenti della comunità ecclesiale, delle organizzazioni sociali e politiche, nonché con le Istituzioni locali (ASL, distretti scolastici, aziende intercomunali per i trasporti , consorzi parchi , etc );
- c) raccorda il programma del Movimento con le attività delle Strutture delle Associazioni specifiche, dei Servizi e delle Imprese sociali che operano sul territorio di sua competenza;
- d) cura, di concerto con la Segreteria Organizzativa Provinciale, la nascita di nuove strutture di base e il sostegno alle realtà in difficoltà;
- e) promuove iniziative formative comuni;
- f) dura in carica fino alla convocazione del Congresso Provinciale.

## **ART. 7**

Le attività zonali delle Acli, delle Associazioni specifiche, dei Servizi e delle Imprese sociali sono sostenute dalle Strutture di base che operano sul territorio della Zona con le modalità concordate dalla Presidenza di Zona con la Presidenza Provinciale ACLI e gli Organi provinciali delle Associazioni specifiche, dei Servizi e delle Imprese sociali.

## ART. 8

Lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e delle Presidenza Zonali, per quanto non previsto dal presente Regolamento, avviene in analogia con le norme stabilite per il Congresso e la Presidenza Provinciali, per quanto applicabili.

## ART. 9

La Presidenza di Zona, d'intesa con quella Provinciale, promuove forme di coordinamento tra i Circoli, i Nuclei, le Associazioni specifiche, i Servizi e le Imprese sociali che operano nello stesso Comune, al fine di migliorare l'efficacia delle loro attività, accrescere le possibilità di un costruttivo rapporto con le Istituzioni locali e sviluppare positive collaborazioni con le comunità ecclesiali e con le forze sociali e politiche.

## ART.10

Il Coordinamento Comunale:

- a) è composto dai Presidenti e dai Responsabili all'Organizzazione delle strutture di base delle Acli esistenti nello stesso Comune;
- b) è convocato dal coordinatore di norma almeno quattro volte all'anno e quando lo richiedano almeno un 1/3 dei suoi componenti;
- c) concorda le scelte delle strutture di base delle Acli, delle Associazioni specifiche, dei Servizi e delle Imprese sociali che operano nel Comune inerenti:
  - i rapporti con l'Amministrazione comunale e con le altre Istituzioni locali;
  - le iniziative e Convegni di carattere esterno;
  - la presentazione documenti e prese di posizione pubbliche;
  - l'organizzazione delle feste Acli locali;
- d) raccorda le attività delle strutture di base delle Acli, in merito:
  - ai percorsi di formazione
  - al tesseramento (quote, tempi, modalità, iniziative promozionali specifiche);
  - alla modalità di organizzazione della giornata dell'assistenza sociale;
  - all'accesso ai servizi del Patronato e delle società di assistenza fiscale
  - alle attività cooperative, culturali, sportive e di tempo libero.

## ART. 11

La Presidenza Provinciale ha facoltà di:

- a) riconoscere forme di coordinamento interzonali proposte dalle Presidenze di Zona, quali modalità atte a migliorare i rapporti con le Istituzioni e gli organismi ecclesiali, sindacali, sociali e politici che operano sul territorio;
- b) stabilirne i compiti e le modalità di funzionamento, in analogia a quanto deciso per le Strutture di Zona;
- c) concordare le modalità di partecipazione all'attuazione del programma provinciale ed accompagnarne l'iniziativa.